



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 139

SEDUTA DEL 12.12.2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE, PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI E RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17.35**, in modalità telematica ai sensi del "regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Giunta" approvato con deliberazione consiliare del 28.4.2022 n. 7, si è riunita la giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il dott. David Saisi nella sua qualità di sindaco.
Sono presenti n. 5 assessori, come segue:

1 - DAVID SAISI	SINDACO	Presente
2 - DINO PONZIANI	VICE SINDACO	Presente
3 - SILVIA LUCCHESI	ASSESSORE	Presente
4 - MAURIZIO BACCHINI	ASSESSORE	Presente
5 - SILVIA SIMONINI	ASSESSORE	Presente

Assiste il Dott. Francesco Borghesi, segretario del comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione delle spesa del personale.

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, e in particolare:

- l'art. 6, comma 2, il quale prevede che *“.....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica”*;
- l'art. 6, comma 3, il quale prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 33, il quale prevede che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*.

Atteso che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018, sono state approvate, ai sensi del novellato art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le Linee di Indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Richiamato, inoltre, l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che: *“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato PIAO, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

Evidenziato che:

- il PIAO – con riferimento alla programmazione di personale - definisce “compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- pertanto, nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2023/2025, compatibilmente con le previsioni finanziarie di cui al presente provvedimento, verranno inserite le modalità e gli obiettivi di reclutamento che l'Amministrazione intende perseguire prioritariamente.

Rilevato, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che si rende necessario aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale tenendo in considerazione, in questa sede, sia delle limitazioni di spesa vigenti, sia delle facoltà assunzionali per questo ente, secondo gli elementi che seguono:

- contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- capacità assunzionali a tempo indeterminato come rideterminate in base alle disposizioni in precedenza richiamate;
- lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), tenendo conto di quanto dispone il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (secondo cui, come chiarito anche dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (...) non si applicano agli enti locali in*

regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.");

Rilevato che:

- il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;
- il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 56 del 12/05/2022 con la quale si è proceduto alla riduzione del margine potenziale di spesa per l'importo totale di € 33.881,41 di cui:

- € 9.901,32 per consentire l'assunzione da parte dell'Unione Comuni Garfagnana di n. 4 assistenti sociali nell'ambito del servizio associato delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;
- € 23.980,09 per consentire l'assunzione da parte dell'Unione Comuni Garfagnana di n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza al fine di potenziare il servizio associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa.

Richiamata altresì la nota acquisita al p.g. n. 10637 del 17/11/2022 con la quale l'Unione Comuni Garfagnana ha trasmesso i costi delle gestioni associate per l'anno 2023, evidenziando la quota relativa alla spesa di personale per ogni singola funzione esercitata, per un totale complessivo di € 124.250,10, comprensivo delle quote di cui sopra (servizi Polizia locale e socio-sanitario).

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2022 è stato approvato il Rendiconto dell'anno 2021 e che pertanto occorre provvedere all'aggiornamento dei dati di riferimento per i calcoli relativi alle facoltà assunzionali;
- dell'orientamento consolidato della Corte dei Conti in materia, che afferma la necessità che l'ente verifichi la sostenibilità finanziaria del quadro assunzionale già approvato con *"l'ultimo rendiconto della gestione approvato, nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione"* (principio richiamato anche più di recente da Corte dei Conti n. 24/2021 – sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Evidenziato che:

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato pari al 17,31%, come dimostrato nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

- *Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.*

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018, che per l'anno 2023 ammonta al 27%;
- lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:
(Media entrate al netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2021 = € 568.019,28;
tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:
Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = € 251.397,00;
a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.
il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 1.182.496,99 (vedi conteggi come da schema **allegato B**);
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020.

Ritenuto pertanto, tenuto conto dell'effettiva sostenibilità finanziaria dell'Ente della spesa di personale potenziale a tempo indeterminato, di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 nel modo seguente, come riportato nell'**allegato C**) alla presente deliberazione:

Anno 2023:

- n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D – pos. ec. D1, di cui n. 1 unità già prevista all'interno del PTFP 2022/2024;
- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C – pos. ec. C1;

Anno 2024: -

Anno 2025: -

Ritenuto inoltre atto, per quanto riguarda il lavoro flessibile:

- che la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 49.933,92;

- che la spesa presunta per **l'anno 2023** – articolata nel modo di seguito indicato - per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 15.000,00, e che viene rispettato il limite di cui sopra:

- n° 2 tirocini non curriculari per 12 mesi (o, in alternativa, n° 4 per 4 mesi) da assegnare al settore tecnico € 12.000,00;
- n° 1 tirocinio non curriculare per 6 mesi da assegnare al settore finanziario € 3.000,00;

- che la spesa presunta per **l'anno 2024** – articolata nel modo di seguito indicato - per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 15.000,00, e che viene rispettato il limite di cui sopra:

- n° 2 tirocini non curriculari per 12 mesi (o, in alternativa, n° 4 per 4 mesi) da assegnare al settore tecnico € 12.000,00;
- n° 1 tirocinio non curriculare per 6 mesi da assegnare al settore finanziario € 3.000,00;

- che la spesa presunta per **l'anno 2025** – articolata nel modo di seguito indicato - per il lavoro flessibile risulta essere pari a € 15.000,00, e che viene rispettato il limite di cui sopra:

- n° 2 tirocini non curriculari per 12 mesi (o, in alternativa, n° 4 per 4 mesi) da assegnare al settore tecnico € 12.000,00;
- n° 1 tirocinio non curriculare per 6 mesi da assegnare al settore finanziario € 3.000,00.

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.092.276,19.

Evidenziato che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, si svilupperà come da allegato e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Preso atto inoltre che con quanto espresso nella presente deliberazione la spesa di personale massima teorica nel triennio 2023/2025 si svilupperà come segue:

- Anno 2023: **€ 1.182.496,99**
- Anno 2024: **€ 1.191.807,99**
- Anno 2025: **€ 1.191.807,99**

Visto il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale, di cui all'**allegato E)** alla presente determinazione;

Dato atto che:

- l'ente, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Accertato che:

- con la presente deliberazione, con riferimento all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, si conferma l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario;
- la spesa di personale per l'anno 2023, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 1.053.711,16, risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, pari ad euro 1.092.276,19;
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2023;
- con deliberazione di G.C. n. 138 del 12/12/2022 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 ed art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001;
- l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette;
- questo ente ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Piano degli Obiettivi e della Performance (P.O.P.) 2022/2024 con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con deliberazione di C.C. n. 54 del 30/12/2021;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 questo ente ha approvato il conto consuntivo 2021 in data 28/04/2022 (deliberazione di consiglio n. 10/2022);
- con deliberazione di consiglio comunale n. 16 in data 14/07/2022 ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2021;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

Assunto che copia del programma del fabbisogno del personale sarà inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la piattaforma SICO.

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Galliciano, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018.

Atteso che non risultano resti delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (2015/2019 su cessazioni 2014/2019).

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, esecutivo e dello schema di bilancio di previsione 2023-2025;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*.

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*.

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.

Visto il d.lgs. 267/2000.

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO, così come calcolato dalle tabelle di cui all'**allegato A)**:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 17,31%;
- che, di conseguenza, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPCM citato, è pari a € 1.182.496,99, come si evince dall’**allegato B)**.

2. DI APPROVARE:

- il piano delle assunzioni, di cui al prospetto **allegato C)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, la dotazione organica dell’ente, costituita dal personale in servizio al 01/12/2022 e dal personale derivante dall’attuazione del piano assunzionale di cui al punto precedente, come da prospetto **allegato D)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 - il prospetto **allegato E)**, contenente il raccordo con il limite massimo potenziale di spesa come indicato dalle linee di indirizzo pubblicate in GU del 27/07/2018 e la spesa derivante dall’attuazione del presente atto.
3. DI DARE ATTO che, per quanto esposto in narrativa, il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.4 del D.Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018).
 4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019.
 5. DI SPECIFICARE che la spesa derivante dal presente atto è prevista, ad integrazione dell’efficacia del medesimo, negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022/2024 e nello schema di bilancio di previsione 2023/2025.
 6. DI DARE ATTO che, in merito alla rilevazione degli esuberi, di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e alla circolare n.4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanata in data 28 aprile 2014, per quanto concerne l’anno 2023, dalla verifica dei dati, attualmente disponibili, relativamente agli indici previsti dalla medesima circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale.
 7. DI DARE INFINE ATTO che nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2023/2025 (PIAO), compatibilmente con le previsioni finanziarie di cui al presente provvedimento, verranno inserite le modalità e gli obiettivi di reclutamento che l’Amministrazione intende perseguire prioritariamente.
 8. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.
10. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000;
 - visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
 - con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione G.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
e successive modifiche

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEденZE, PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI E RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

UFFICIO PROPONENTE UFFICIO PERSONALE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, 07.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUELA TORELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, 05.12.2022

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Manuela Torelli

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE
Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Borghesi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Galliciano (www.comune.galliciano.lu.it) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giuly Santino

Lì, 20.12.2022

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del comune di Galliciano (www.comune.galliciano.lu.it) dal 20.12.2022 al 04.01.2023 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giuly Santino

Lì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giuly Santino

Lì,